

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 22/07/2021

FATTO

La Ricorrente, premesso di essere contitolare di n. 7 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" e "PO", emessi tra il 1986 e il 1990 e tutti del medesimo importo pari a L. 250.000, afferma che il timbro sul retro dei BFP indica i tassi d'interesse dal 1° al 20° anno, senza nulla specificare per i tassi applicabili dal 20° al 30° anno; che le diciture riportate sui buoni postali trovano piena applicazione in assenza di specificazione del timbro utilizzato al momento della sottoscrizione, a meno che non sia intervenuto un nuovo decreto ministeriale (cfr. Tribunale di Bergamo pronuncia n. 1788/2016; ABF Milano, decisione n. 475 del 23/01/2013); che la Cass. SS. UU. n. 13797/2007 ha affermato che, in riferimento al saggio degli interessi, il contrasto fra le condizioni sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando prevalenza alle prime; che qualora il D.M. modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono si genera un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi riportati sul titolo; che l'Intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno; che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 (Coll. Coord. decisione n. 5676 dell'8/11/2013); che devono quindi essere riconosciute le condizioni contrattualmente descritte sui titoli ovvero, nello specifico, il rendimento



originario posto a tergo del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr. Coll. Milano, nn.5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Chiede, pertanto, il ricalcolo dei rendimenti in base alle condizioni indicate originariamente sui buoni dal 20° al 30° anno.

L'Intermediario, nelle controdeduzioni, in via preliminare rileva l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi negli anni 1986-1990 e quindi attiene a vizi genetici. Eccepisce, altresì, l'incompetenza per materia, evidenziando che i buoni fruttiferi postali, mezzi di raccolta del risparmio postale effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicano pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Quanto al merito, afferma quanto segue: detti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; tale decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; detti buoni sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti - pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno - appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019); la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia; i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito, pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. S.U. n. 3963/19, Cass. S.U. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05); non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che i titoli acquistati apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. S.U. 3963/2019). Alla luce di quanto sopra esposto, chiede, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia; nel merito, che venga rigettata la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente. L'orientamento dei Collegi è quello di ritenere tali rilievi pregiudiziali



infondati e, pertanto, da respingere. Quanto alla questione circa l'incompetenza temporale, se è vero che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009», è altrettanto vero che il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico dei rapporti (sorti fra il 1986 e il 1990), ma su una questione che attiene agli effetti finali degli stessi (di certo posteriori al 1° gennaio 2009) ovvero al momento della liquidazione dei titoli (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020 e n. 16744/2020; Collegio di Palermo, decisione n. 17193/2020). Relativamente alla seconda eccezione, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Si deve rilevare, inoltre, che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente previsto che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. Si segnala, altresì, che la «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b) del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Da ciò «consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura» (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014; cfr., inoltre, Collegio di Milano, decisioni n. 18327/20, n. 1307/2013, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisioni n. 5113/2013, n. 1572/2013, n. 226/2013 e n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 52/2013, n. 1868/2012 e n. 2454/2012; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013). Nel merito, dalla documentazione in atti si evince che i sette BFP (cointestati e muniti di clausola pfr) sono stati emessi tra gli anni 1986 (n. *38 il 12.9.1986) e 1990 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» [...] i buoni della precedente serie «P» (...). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». In particolare, si constata che i buoni riportano sul fronte a stampa la serie O barrata, un timbro relativo alla serie P e un timbro relativo alla serie Q/P e sul retro una tabella modificativa dei rendimenti fino al ventesimo anno (con differenti timbri della serie



P/O e Q/P). Quanto all'ultimo decennio di rendimento, ovvero per il periodo dal 21° al 30° anno, si osserva che sul retro dei titoli non risultano modifiche rispetto alle originarie condizioni stampigliate sui buoni (*"più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*). Con riguardo all'apposizione di un doppio timbro si fa presente che, secondo l'orientamento di recente condiviso tra i Collegi, nei casi - come nella fattispecie in esame - di buoni emessi dopo il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8013/2020). Relativamente al periodo che va dal 21° al 30° anno si ritiene, infatti, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento della Cliente in ordine alla validità dei tassi come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sugli originali, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*. Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineando che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"*. Si ritiene, pertanto, che per il periodo dal 21° al 30° anno (e non dal 20°, come richiesto), in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la Ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sugli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA